

COMUNE DI ZEDDIANI

(Provincia di Oristano)

VERBALE N.01/17 DEL 09.01.2017

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti al Bilancio di Previsione 2017-2019 e suoi allegati.

IL REVISORE DEI CONTI

- **RICHIAMATO** il proprio verbale n.14/16 del 28/12/2016 avente ad oggetto “*Parere sulla proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 e documenti allegati*”;
- **CONSIDERATO CHE** il parere espresso in data 28/12/2016 non poteva essere favorevole all’approvazione del Bilancio 2017-2019, in quanto la documentazione acquisita agli atti il 23/12/2016, e da ultimo la nota integrativa il 27/12/2016, non era completa né corretta in tutte le sue parti, pertanto è stato condizionato alla rettifica di importanti dati e allegati, così come richiesto con pec in data 29/12/2016;
- **RICHIAMATA** la nota ricevuta via pec, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario con prot.n.5634 del 29/12/2016, con la quale è stata corretta ed integrata la seguente documentazione:
 - 1) Nota Integrativa sostituita e corretta secondo quanto evidenziato dal Revisore via pec in data 29/12/2016;
 - 2) Allegato a) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016, corretto e completato delle voci mancanti riguardanti le sue componenti obbligatorie (parte accantonata €164.575,07, parte vincolata €209.206,19, parte destinata agli investimenti €46.334,00 e parte disponibile €98.254,25);
 - 3) Allegato b) Fondo Pluriennale Vincolato anno 2017 pari a ZERO, corretto rispetto a quanto già trasmesso pari ad €116.180,00;
 - 4) Bilancio di previsione parte SPESA, corretto nella previsione relativa al “Fondo di riserva di cassa”, ove è stato inserito l’importo di €11.255,59 alla missione 20, programma 2001, titolo I previsioni di cassa anno 2017;
- **RICHIAMATA** la nota a cura del Revisore del 02/01/2017 trasmessa via pec al protocollo dell’Ente nella quale sono state evidenziate le motivazioni principali per le quali non è stato possibile esprimere un parere favorevole al Bilancio 2017-2019;
- **CONSIDERATO CHE** il Bilancio preventivo 2017-2019, benché “...approvato con anticipo rispetto alle scadenze di legge”, deve comunque essere approvato secondo quanto indicato dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto stabilito dall’art. 162 del TUEL, che al comma 1 recita: “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza **e di cassa del primo esercizio del periodo considerato** e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; pertanto non è corretto approvare un Bilancio di sola competenza, ma è necessario che esso riporti anche le previsioni di cassa per il primo esercizio del triennio considerato nella previsione. Le previsioni di cassa, infatti, come quelle di competenza, sono autorizzatorie e, come richiesto dall’art.162, comma 6 del TUEL, **devono garantire un fondo finale di cassa non negativo**. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e devono essere elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Nelle entrate è incluso il fondo di

cassa all'inizio dell'esercizio, **che non può essere pari a ZERO**, benché esso sia un dato presunto e suscettibile di successive variazioni;

- **VISTO** il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in data 22/12/2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019;

Considerato tutto quanto sopra specificato, ed acquisita e verificata la documentazione integrata e corretta pervenuta in data 29/12/2016,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Bilancio 2017-2019 e relativi allegati i cui schemi sono stati approvati dalla Giunta Comunale con delibera n.92 del 13/12/2016,

e

parere non favorevole relativamente alle previsioni di cassa.

Inoltre, il Revisore:

1. richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;
2. rammenta che a decorrere dal 2017 l'Ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento a:
 - l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
 - l'applicazione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
 - l'applicazione del principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
 - l'applicazione del principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata
 - l'aggiornamento dell'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
 - l'aggiornamento delle valutazioni delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale.

Oristano, 09/01/2017



Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Francesca Orro